



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04-01-2022

OGGETTO: Bando di concorso per l'ideazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana approvato con determina n. 184 del 19/04/2021 - Annullamento procedura attuativa del giudizio popolare. Rettifica bando di gara e attivazione nuova procedura. - CIG

IL RESPONSABILE

Premesso che

- con legge regionale del 5 dicembre 2018, n. 16, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Comune di Tresignana (FE), nato dalla fusione fra i Comuni di Tresigallo e Formignana;
- con decreto del Sindaco del 28 dicembre 2020, n. 57, è stata attribuita la nomina a responsabile del settore segreteria e servizi demografici e del settore servizi alla persona, alla dipendente Mistrone Alessandra, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23 marzo 2021, avente a oggetto "*Linee di indirizzo per la pubblicazione di un bando di concorso di idee per l'ideazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana*", il Comune ha indetto un concorso di idee ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*"), al fine di procedere alla elaborazione grafica dello stemma e del gonfalone comunale, al quale potevano partecipare persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto;
- con determinazione n. 147, del 29 marzo 2021, avente a oggetto "*Bando di concorso per l'ideazione dello stemma e del gonfalone*" è stato approvato il bando il concorso di idee per la scelta dello stemma e del gonfalone del nuovo Comune di Tresignana nonché l'avviso e la relativa modulistica;
- con determinazione n. 184 del 19 aprile 2021, è stata disposta la rettifica della precedente determinazione n. 147, in quanto non si evinceva in modo chiaro e inequivocabile la volontà dell'amministrazione di consentire la partecipazione al concorso a tutti coloro che ne avessero interesse;
- l'articolo 6 del bando di concorso, rubricato "*Modalità e termini di presentazione delle proposte*", disponeva che il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, della documentazione amministrativa richiesta e delle proposte grafiche, era fissato alle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2021;
- alla scadenza del termine, sono pervenute al Comune n. 22 istanze;
- l'articolo 7 del bando, rubricato "*Valutazione delle proposte. I fase*", stabiliva che le proposte tempestivamente pervenute dovevano essere valutate, in una prima fase, da una commissione composta da cinque membri, appositamente nominata dal Comune di Tresignana;
- detta commissione giudicatrice è stata nominata con determinazione n. 421 del 31 agosto 2021;

- il giorno 10 settembre 2021, alle ore 09:30, nella Residenza Municipale del Comune di Tresignana – Sala della Giunta, si è insediata la commissione per la selezione dei progetti finalizzati alla realizzazione dello stemma e del gonfalone del Comune;
- con determinazione n. 444 del 20 settembre 2021, è stato approvato, stante il regolare svolgimento della procedura di selezione, il verbale relativo alla seduta della commissione giudicatrice ed è stato dato avvio alla seconda fase del bando di concorso, prevista dall'articolo 8 del bando medesimo, rubricato *"Giudizio popolare. Il fase"*, il quale prevedeva di sottoporre a giudizio popolare le prime tre proposte risultanti dalla graduatoria indicata nel verbale, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice e dalla pubblicazione dei simboli selezionati sul sito internet istituzionale del Comune di Tresignana;

Considerato che

- al fine di dare esecuzione alla determinazione n. 444 cit., per permettere alla popolazione di esprimere la propria preferenza in ordine agli stemmi selezionati dalla commissione, è stato utilizzato un apposito form on-line fornito dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, mediante l'applicazione 'Moduli' di Google, pubblicato sul sito informatico istituzionale del Comune, per mezzo di un collegamento denominato *"ON LINE IL SONDAGGIO PER LA SCELTA DELLO STEMMA DEL COMUNE DI TRESIGNANA"*;
- il collegamento è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook del Comune in data 22 settembre 2021;
- con segnalazione di un membro del Consiglio Comunale, assunta al protocollo generale dell'Ente il 18 ottobre 2021, con il numero 9360, è stato fatto presente che la modalità, stabilita per dare attuazione all'articolo 8 del bando di concorso, consente alle persone che hanno già votato di rientrare sul form mediante il link pubblicato sul sito e votare quante volte desiderano;
- attraverso questa procedura attuativa, pertanto, vi è la possibilità di alterare l'esito del giudizio popolare e, di conseguenza, votando a ripetizione, di influire sulla scelta dello stemma vincente nonché sulla determinazione del vincitore della somma di denaro prevista dall'articolo 10 del bando, rubricato *"Premi"*;
- questa procedura lede i principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione tra i concorrenti che ispirano tutte le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (da qui Codice dei contratti pubblici) e pertanto è irregolare;

Dato atto che

- nella segnalazione predetta si richiede al Sindaco e alla Giunta di attivare una nuova procedura di giudizio popolare che preveda le caratteristiche tecnologiche necessarie a consentire un voto singolo esclusivamente a ciascun cittadino, garantendo in tal modo la regolarità del voto e l'individuazione del vincitore del concorso, e si propone come soluzione un'eventuale registrazione e compilazione di scheda anagrafica;
- a seguito di un'indagine di mercato di carattere tecnico, svolta in tempi celeri da parte del Servizio Sistemi Informativi e Telematici dell'Unione di Comuni Terre e Fiumi, è stata individuata una soluzione che prevede, ai fini di consentire un voto singolo a ciascun cittadino e di conseguenza garantire la regolarità del voto, l'accesso mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.) e di esprimere la propria preferenza, e che tale appare la più idonea per perseguire la finalità dell'ente;
- le altre soluzioni prospettate non consentivano di perseguire efficacemente gli obiettivi prefissati dall'amministrazione, in quanto alcune comportavano un costo non adeguatamente proporzionato rispetto al risultato, mentre altre o richiedevano tempi di ricerche, analisi e verifica molto lunghi o non assicuravano un voto singolo esclusivamente a ciascun cittadino;
- non è stata nemmeno scelta la soluzione di registrazione e compilazione di una scheda anagrafica, in quanto ciò avrebbe comportato un onere eccessivo in capo all'amministrazione pubblica, con notevole dispendio di risorse umane, strumentali e di tempo;
- costituisce un principio generale, consolidato nel nostro ordinamento giuridico a livello costituzionale (articolo 97 Costituzione), il principio di buon andamento, il quale deve ispirare tutta l'attività amministrativa;
- da tale principio ne deriva, come corollario, che la pubblica amministrazione deve svolgere la propria attività retta dal principio di economicità, ossia usando il minor dispendio di mezzi e strumenti, evitando ogni spreco e utilizzando in maniera razionale le risorse materiali e personali al fine di ottimizzare i risultati e i profitti;

- sono pertanto state escluse quelle soluzioni che non comportavano un costo proporzionato al risultato atteso;
- costituisce altresì corollario del principio generale di buon andamento il principio di efficienza dell'azione amministrativa, il quale comporta che la pubblica amministrazione debba raggiungere i risultati che si è prefissata senza ingiustificato ritardo;
- sono di conseguenza escluse quelle soluzioni che non assicuravano un voto singolo esclusivamente a ciascun cittadino, che richiedevano tempi dilatati di ricerca, analisi e verifica o che comportavano una registrazione e compilazione di una scheda anagrafica da parte dei votanti;

Considerato altresì che

- l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario qualifica il bando di concorso come *lex specialis*, ossia un atto normativo, e pertanto le sue prescrizioni non possono essere disattese, vincolando sia i concorrenti che la pubblica amministrazione stessa, la quale, di conseguenza, non dispone di margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 43; Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263);
- costituisce ormai un principio del nostro ordinamento giuridico la regola per cui la disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata qualora il concorso sia già in itinere (Cons. Stato, Sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573) e una modifica ingiustificata del bando di concorso in tal senso farebbe incorrere la pubblica amministrazione in un vizio di legittimità e precisamente integrerebbe la fattispecie dell'eccesso di potere (T.a.r. Lazio, Sez. Prima Quater, 22 giugno 2020, n. 6850);
- la giurisprudenza non ha mai escluso la possibilità per l'amministrazione pubblica di intervenire in autotutela sul concorso, eventualmente anche annullando d'ufficio il bando. Si deve infatti considerare che: *«I poteri di riesame in autotutela sono lo strumento con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione e riesame critico della propria attività provvedimentale, la Pubblica amministrazione corregge - annullandola, revocandola o modificandola - l'azione amministrativa fino a quel momento svolta, per consentire il migliore perseguimento in concreto dell'interesse pubblico di cui è depositaria nel rispetto del canone di legalità. Questo intervento in autotutela è espressione di un potere generale attribuito alla Pubblica amministrazione che, una volta adottato un atto amministrativo, può tornare sui propri passi ponendo in essere una riedizione del potere originariamente esercitato, soggiacendo peraltro ai limiti imposti in via anche normativa dall'art. 21 nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241»* (T.a.r. Lazio, Sez. Prima Quater, 22 giugno 2020, n. 6850);
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di gravi vizi dell'intera procedura, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (*ex pluribus*, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032);
- per i giudici amministrativi: *«[...] ove la stazione appaltante intenda innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela e procedere alla ripubblicazione della lex specialis stessa, che - diversamente - resta imm modificabile [...]*» (C.G.A.R.S., 12 agosto 2016, n. 271; T.a.r. Puglia, Bari, 26 giugno 2014, n. 808);

Ritenuto pertanto

- di annullare la procedura di attuazione dell'articolo 8 del bando di concorso sin qui svolta al fine di adeguarla ai principi del codice dei contratti pubblici di parità di trattamento dei concorrenti e divieto di discriminazione, che ispirano tutte le procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice;
- di attivare una nuova procedura, rispettosa delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, che disponga delle caratteristiche tecnologiche necessarie a consentire un voto singolo esclusivamente a ciascun cittadino, garantendo così la regolarità del voto e, di conseguenza, l'individuazione sicura del vincitore del concorso;
- di utilizzare, per i motivi predetti, il sistema di istanze on-line fornito da Halley Veneto s.r.l., il quale consente al cittadino, dopo aver effettuato l'accesso mediante S.P.I.D., di esprimere la propria preferenza;

- di prorogare i termini di conclusione della fase del procedimento prevista dall'articolo 8 del bando di concorso per un periodo di sessanta giorni, in modo tale da consentire a coloro che non avessero attivato S.P.I.D. un periodo di tempo consono per provvedere sul punto;
- di modificare, per questi motivi, l'articolo 8, comma 1, del bando di concorso, sostituendo la frase *«Le prime tre proposte, o le prime due proposte qualora ne siano state presentate solo tre ritenute meritevoli dalla commissione, saranno sottoposte a giudizio popolare nei successivi sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione e dalla pubblicazione dei simboli selezionati sul sito istituzionale del Comune di Tresignana»* con la seguente ***«Le prime tre proposte, o le prime due proposte qualora ne siano state presentate solo tre ritenute meritevoli dalla commissione, saranno sottoposte a giudizio popolare per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime sul sito informatico istituzionale del Comune»***;
- di portare il bando a conoscenza dei partecipanti al concorso, nelle medesime forme attraverso le quali è stata data in precedenza pubblicità allo stesso, poiché si tratta di modifiche che incidono sul termine di conclusione del procedimento amministrativo;

Visto

- il Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, rubricato *“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”*, prevede al primo comma che: *«Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice»*;
- l'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, rubricato *“Conflitto di interessi”*;
- l'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, rubricato *“Criteri di aggiudicazione dell'appalto”*, che al secondo comma stabilisce: *«[...] le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, [...]»*;
- l'articolo 71 del codice dei contratti pubblici, rubricato *“Bandi di gara”*;
- l'articolo 72 del codice dei contratti pubblici, rubricato *“Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi”*;
- l'articolo 156 del codice dei contratti pubblici, rubricato *“Concorso di idee”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (T.U.E.L.);
- l'articolo 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., rubricato *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- l'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- gli articoli 6 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

D E T E R M I N A

- **di considerare** quanto sopra premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, legge 7 agosto 1990, n. 241;

- **di annullare** la procedura sin qui svolta, con la quale si è dato attuazione all'articolo 8 del bando di concorso, adottato con determinazione n. 184 del 19 aprile 2021, al fine di adeguare la medesima ai principi del codice dei contratti pubblici di parità di trattamento dei concorrenti e divieto di discriminazione, che ispirano tutte le procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice;

- **di attivare** una nuova procedura, rispettosa delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, che disponga delle caratteristiche tecnologiche necessarie a consentire un voto singolo esclusivamente a ciascun cittadino, garantendo così la regolarità del voto e, di conseguenza, l'individuazione sicura del vincitore del concorso;

- **che la procedura** suddetta consiste nell'utilizzo del sistema di istanze on-line fornito da Halley Veneto s.r.l., il quale consente al cittadino, dopo aver effettuato l'accesso mediante S.P.I.D., di esprimere la propria preferenza;

- **che tale procedura** è risultata essere l'unica in grado di conseguire il risultato voluto dall'amministrazione, senza che ciò comporti oneri eccessivi in capo all'amministrazione pubblica, con notevole dispendio di risorse umane, strumentali e di tempo;

- **di elaborare** un'apposita informativa, a norma dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che sia portata a conoscenza del cittadino votante, nel momento in cui effettua l'accesso al programma, e che sia acquisito il suo consenso, il quale costituirà la base giuridica che renderà legittimo il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di voto;

- **di prorogare** i termini di conclusione della fase del procedimento previsto dall'articolo 8 del bando di concorso per un periodo di sessanta giorni, in modo tale da consentire a coloro che non avessero attivato S.P.I.D. un periodo di tempo consono per provvedere sul punto;

- **di modificare**, per questi motivi, l'articolo 8, comma 1, del bando di concorso, sostituendo la frase «*Le prime tre proposte, o le prime due proposte qualora ne siano state presentate solo tre ritenute meritevoli dalla commissione, saranno sottoposte a giudizio popolare nei successivi trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione e dalla pubblicazione dei simboli selezionati sul sito istituzionale del Comune di Tresignana*» con la seguente «***Le prime tre proposte, o le prime due proposte qualora ne siano state presentate solo tre ritenute meritevoli dalla commissione, saranno sottoposte a giudizio popolare per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime sul sito informatico istituzionale del Comune***»;

- **di portare** il bando a conoscenza dei partecipanti al concorso, nelle medesime forme attraverso le quali è stata data in precedenza pubblicità allo stesso, poiché si tratta di modifiche che incidono sul termine di conclusione del procedimento amministrativo;

- **di dare atto:**

- che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente Locale;
- che ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 30 giugno 2012, n. 190, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;
- della rispondenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché della regolarità tecnica del presente atto;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune;
- che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

IL RESPONSABILE
F.to Mistroni Alessandra
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04-01-2022

OGGETTO: Bando di concorso per l'ideazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana approvato con determina n. 184 del 19/04/2021 - Annullamento procedura attuativa del giudizio popolare. Rettifica bando di gara e attivazione nuova procedura.

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 04-01-2022 al 19-01-2022.

Li, 04-01-2022

L' INCARICATO

F.to Mistroni Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa